



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 23/07/2020

OGGETTO: TARI- Tariffe Utenze ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di Luglio, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TRAMONTE ANTONIO	--
MASI VITO	--	ZACCARO GIANCARLA	SI
PISTOIA LUIGI	SI	MASSARO VITA	--
MASTRANGELO CINZIA	SI	CASTIGLIA GAETANO	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	--
LUCCARELLI NICOLA	--	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
CIAURRO ANTONIO	--	CARDILLO IDA	SI
TERMITE ROSA	--	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Presenti n° 18 Assenti n° 7

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

II DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Massafra è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 denominato AGER Puglia, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654, in base al quale *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente”*;

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

- il comma 683-bis, che dispone “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile”;

Considerato, altresì, l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio” che ha allineato i termini approvazione delle tariffe TARI con il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 31 luglio dall'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020;

Ritenuto di volersi avvalere della deroga prevista dal seguente comma 5 dell'art. 107 D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, che così testualmente recita: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 18/07/2014, modificato ed integrato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 22/07/2015, n. 25 del 20/05/2016, n. 9 del 31/03/2017 e n. 11 del 27/03/2018, così come modificato con la recente delibera di Consiglio anno 2020;

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 27/03/2019, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Economico Finanziario con Relazione Esplicativa e le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Ritenuto in proposito precisare che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- dovendo approvare per il 2020 le stesse tariffe adottate per il 2019 non è possibile in questa sede modificare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, già operata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019;
- l'art. 4 del citato regolamento comunale stabilisce che “la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla

tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/999. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”;

- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*
- le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti assumono, quindi, nel nuovo sistema di regolazione, un valore di riferimento obbligatorio ai fini del citato art. 16 della delibera ARERA, per ciò che riguarda l'applicazione della gradualità dell'adozione di alcune componenti tariffarie ”;*
- pertanto, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Massafra, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, concorrerà come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie, come previsto dall'art. 16 del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e comunque in fase di predisposizione, validazione e successiva approvazione del Piano Economico Finanziario dell'anno 2020;
- la copertura del costo delle agevolazioni sulle utenze domestiche per disagio economico e sociale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita anche per il 2020 attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, con impegno di spesa alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, previsione di spesa euro 100.000,00;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comune n. 6 del 19/02/2020 di approvazione del DUP periodo 2020/2022 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con le quali è stata prevista un'entrata a titolo di Tari per l'anno 2020 pari ad euro 4.618.000,00;

Dato atto altresì che l'approvazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione garantisce lo stesso gettito Tari per l'anno 2020 pari ad euro 4.618.000,00, previsto con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto non determina variazioni di bilancio;

Richiamato il comma 660 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che *“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”*;

Ritenuto che appare non preferibile l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti in questo periodo di crisi economica, né risulta possibile ricalcolare tutte le tariffe nell'ipotesi in cui ci si avvale della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. “Cura Italia”;

Valutato che anche le riduzioni previste dai nuovi articoli 12 ter “Riduzine Covid-19” e art. 12 quater “Riduzione evento calamitoso del 04.07.2020” introdotti nel Regolamento Tari con l'ultima delibera di C.C., possono essere finanziate attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune in base al richiamato art. 660 della legge n. 147/2013, previsione di spesa 115.000,00 euro;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, le stesse tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche adottate per il 2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019;
- 2) di dare atto che, come disposto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 assicurando in tal modo l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di confermare che ai sensi del vigente Regolamento TARI le agevolazioni sulle utenze domestiche per disagio economico e sociale sono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, previsione di spesa euro 100.000,00;
- 4) di finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche previste dagli articoli 12 ter e 12 quater del nuovo Regolamento Tari con specifiche autorizzazioni di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune in base al richiamato art. 660 della legge n. 147/2013, previsione di spesa 110.000,00 euro;
- 5) dare atto che l'approvazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione garantisce il gettito Tari per l'anno 2020, pari ad euro 4.618.000,00, previsto con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto non occorrono variazioni di bilancio;
- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8) di dichiarare, a seguito di votazione separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Pietro Lucca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 4 all' o.d.g

Sentita la relazione dell'Assessore Zanframundo;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Si da atto che prima della votazione esce dall' aula il Consigliere Luccarelli

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **18** assenti **7** (Masi , Termite Ciaurro, Tramonte, Massaro, Doga, Luccarelli)

Favorevoli **12**

Astenuti **6** Scarano, Zaccaro, Castiglia, Maggiore,Cardillo Gentile

Contrari **////**

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **14/07/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **14/07/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2111

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 30/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..

Massafra, li 30/07/2020

Il Firmatario la pubblicazione
PALANGA COSIMO PIO